

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 6.01.04.01 (cap. 4123104 Contributo regionale per il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni compensative.